



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

RAGIONERIA

ATTO N. 79

Del 30-12-2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:00, in modalità telematica, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

Alessandri Alberto	Presente	Ricci Nicola	Presente
Palazzetti Simona	Presente	Toccaceli Stefano	Presente
Marini Benilde	Presente	Viti Paolo	Presente
Panichi Domenico	Presente	Sabatini Patrizia	Presente
Polidori Stefano	Presente	Formica Alessandro	Presente
Casavecchia Ivan	Assente	Blasi Loretta	Presente
Burani Luca	Presente		

Presenti n. 12	Assenti n. 1
----------------	--------------

Assiste il Segretario Generale Dott. Michele Cancellieri

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sindaco Alberto Alessandri nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori :

Nicola Ricci
Stefano Toccaceli
Patrizia Sabatini

La seduta è Pubblica

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

CONSIDERATO che:

- le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia

e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento

del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20/11/2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

DATO ATTO che l'Ente alla data del 31.12.2020 detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- **Marche Multiservizi S.p.A.** con una quota dello 0,07211 %, che si occupa della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, ivi inclusa la gestione degli impianti e delle reti funzionali ai servizi medesimi nonché la gestione integrale del servizio idrico integrato, ivi inclusa la gestione degli impianti e delle reti funzionali al servizio medesimo;

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/09/2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.lgs.16 giugno 2017 n.100 - ricognizione partecipazioni possedute, individuazione partecipazioni da alienare, determinazioni per alienazione";

DATO ATTO CHE la Giunta comunale con deliberazione n. 87 in data 28/09/2018 con oggetto: "Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie D.Lgs. N. 175-2016. Piano Approvato con Deliberazione di C.C. N.33 del 28.09.2017 Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 53 del 28.12.2017 - Ricognizione Stato di Attuazione." ha dato atto che in relazione alle deliberazioni in narrativa richiamate, questo Comune ha provveduto all'alienazione delle quote di partecipazione Megas Net, specificando che in data 25 gennaio 2018 il CdA della società Megas Net, con verbalizzazione n. 4, ha deliberato il progetto di fusione per incorporazione in Marche Multiservizi spa. L'Assemblea, riunita in sessione straordinaria, in data 07 marzo 2018 ha approvato il progetto di fusione con delibera rogito Notaio Rossi Luisa repertorio n. 28566, fascicolo n. 12099, registrato in Pesaro in data 13 marzo 2018 n. 952 Serie 1T.;

VISTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2020 è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019, ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100;

DATO ATTO che non risultano partecipazioni indirette come definite dal T.U.S.P.;

DATO ATTO altresì che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente deve rilevarsi che:

- per quanto riguarda la Società Marche Multiservizi S.p.A., le attività svolte risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016, in quanto producono servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- la partecipazione nella suddetta società, inoltre, soddisfa anche i requisiti posti dall'articolo 5 del TUSP.

Si dà atto, pertanto, che l'ente intende mantenere, senza alcun intervento, la partecipazione nella società in quanto ricorrono i presupposti di legge;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 175/2016;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.L.vo 18.08.2000 n. 267 – come modificato dall'art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. B e C);

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Cagli detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100;
2. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”.
3. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
5. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltreché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'apposito applicativo;
6. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
7. di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI che si riportano in modo integrale come da registrazione audio agli atti:

Sindaco:

Lascio la parola a Domenico Panichi

Assessore Panichi

Grazie Sindaco e Buonasera a tutti. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto Legislativo 175 del 2016 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, quindi anche il nostro ente locale, effettuino annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno, con un proprio provvedimento, una ricognizione e un'analisi di quello che è l'assetto complessivo di tutte le società di cui detengono delle partecipazioni, in maniera diretta o in maniera indiretta, al fine di procedere ad un loro eventuale riassetto e ad una loro eventuale razionalizzazione e devono verificare che ricorrano o che sussistano ancora tutte le condizioni e i presupposti che sono stabiliti dalla legge. Il risultato di questa ricognizione ha portato ad individuare attualmente tra le società partecipate di questo Comune, di questo ente, la sola Marche Multiservizi con una quota dello 0,072% e come sapete tutti la Marche Multiservizi è una società che si occupa della gestione del servizio di raccolta, del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti e del servizio idrico integrato. Le risultanze di questa ricognizione sono contenute all'interno di un allegato tecnico che è contenuto all'interno della delibera, che è stato redatto secondo quelle che sono le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte del dipartimento del tesoro e della Corte dei Conti. Organismi a cui poi questo risultato della ricognizione andrà trasmesso entro la fine del mese di gennaio. È tutto qui, non ho altro da dire, grazie. Se ci sono richieste di chiarimenti, sono a disposizione.

Sindaco

Grazie Assessore Panichi. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi mettiamo a votazione il punto numero tre. Favorevoli? Unanime.

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.e i. allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI FAVOREVOLI 12 (DODICI); ASTENUTI 0 (ZERO); CONTRARI 0 (ZERO); espressi per alzata di mano;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

DELIBERA

- Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Cagli detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100;
- di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”.
- di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltreché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'apposito applicativo;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

INOLTRE DATA L'URGENZA CHE RIVESTE IL PRESENTE ATTO, con separata votazione, ed in particolare:

CON VOTI FAVOREVOLI 12 (DODICI); ASTENUTI 0 (ZERO); CONTRARI 0 (ZERO); espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/200

IL Segretario Generale

Dott. Michele Cancellieri

IL Sindaco

Alberto Alessandri

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate